SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 novembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 novembre 1989, n. 370.

Modifica della disciplina della custodia cautelare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in relazione alla pendenza di importanti processi per fatti di eccezionale gravità, di adeguare i termini di custodia cautelare delle fasi di impugnazioni per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme dell'abrogato codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 251 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, l'articolo 272 del codice abrogato è modificato come segue:

a) il numero 2) del quarto comma è sostituito dal seguente:

«2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;»;

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«La durata complessiva della custodia cautelare non può superare:

cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);

un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);

due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);

quattro anni per i reati di cui al primo comma, numero 4), lettera *b),* diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5);

sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5).»;

c) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.»;

d) nel nono comma le parole: «dei commi sesto e ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del comma ottavo».

Art. 2.

1. Agli effetti indicati nell'alinea dell'articolo 1, al quarto comma dell'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, come modificato dall'articolo 5 della legge 17 febbraio 1987, n. 29, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Di esse non si tiene conto ai fini del computo della durata complessiva della custodia cautelare ai sensi del sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale.».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Algeri, nell'ambasciata d'Italia, addì 13 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0449

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 7 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settantuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di dieci chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settantuno parrocchie costituite nella diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello;

vennero dichiarate estinte dieci chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 21 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 1987, con il quale vennero integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori e dichiara estinta anche una chiesa cattedrale;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 7 novembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti quindici chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è ulteriormente integrato come segue:

15. Comune di Roccalbegna (Grosseto), chiesa parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in Roccalbegna, nota anche quale chiesa arcipretale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in Roccalbegna, sita in 58053 Roccalbegna;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle quindici chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti sette chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa denominazione e diversa sede, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è ulteriormente integrato come:

7. Comune di Roccalbegna (Grosseto), alla chiesa parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in Roccalbegna, nota anche quale chiesa Arcipretale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in Roccalbegna, sita in 58053 Roccalbegna, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, sita in 58053 Roccalbegna;

tra l'art. 5 e l'art. 6 è inserito l'art. 5-*bis* con il seguente testo:

«Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* perde la personalità giuridica civile la chiesa cattedrale di Pitigliano, cui succede in tutti i rapporti attivi e passivi la diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello».

Roma, addì 26 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5189

DECRETO 26 ottobre 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 10 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di San Severino Marche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventuno parrocchie costituite nella diocesi di San Severino Marche;

vennero dichiarate estinte trentuno chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 4 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1989, con il quale vennero integrati e rettificati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di una parrocchia nonché alcuni rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 10 febbraio 1987 richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 14 è la seguente:

14. Comune di San Severino Marche, parrocchia di S. Agostino, sita in 62027 San Severino Marche, piazzale S. Agostino, 1;

nell'elenco di cui all'art. 4 i rapporti successori ai numeri d'ordine 21 e 25 sono rettificati come segue:

21. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Agostino nella cattedrale, sita in 62027 San Severino Marche, per quanto concerne la porzione di casa canonica nel complesso interparrocchiale sita in 62027 San Severino Marche, viale Mazzini, 94, e il residuo patrimonio succede la parrocchia di S. Agostino, sita in 62027 San Severino Marche, piazzale S. Agostino, 1.

25. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, sita in 62027 San Severino Marche, frazione Serripola, per quanto concerne la casa canonica sita in 62027 San Severino Marche, frazione Serripola, ed il residuo patrimonio succede la parrocchia di S. Agostino, sita in 62027 San Severino Marche, piazzale S. Agostino, 1.

Roma, addì 26 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5190

DECRETO 26 ottobre 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 25 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settantaquattro parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Camerino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settantaquattro parrocchie costituite nella diocesi di Camerino;

vennero dichiarate estinte trentuno chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visti i propri decreti in data 20 novembre 1987, 29 febbraio 1988 e 4 settembre 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1987, 9 marzo 1988 e 11 ottobre 1989, con i quali vennero rettificati ed integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori e venne dichiarata estinta anche una chiesa cattedrale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di talune parrocchie e rettifica ed integra ulteriormente gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 25 ottobre 1986 richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 8, 20, 22, 23, 24, 26, 38, 43, 49, 59, 60, 66 e 72 è la seguente:

8. Comune di Apiro, parrocchia dei Santi Urbano e Michele Arcangelo, sita in 62021 Apiro.

20. Comune di Camerino, parrocchia del SS. Crocefisso, sita in 62032 Camerino, frazione Piampalente.

22. Comune di Camerino, parrocchia di S. Erasmo, sita in 62032 Camerino, frazione S. Erasmo.

23. Comune di Camerino, parrocchia di S. Marcello, sita in 62032 Camerino, frazione S. Marcello.

24. Comune di Camerino, parrocchia di S. Nicolò, sita in 62032 Camerino, frazione Sentino.

26. Comune di Camerino, parrocchia di S. Croce, sita in 62032 Camerino, frazione Valdiea.

38. Comune di Fiastra, parrocchia dei Santi Paolo e Lorenzo, sita in 62033 Fiastra.

43. Comune di Fiuminata, parrocchia dei Santi Martino e Carlo, sita in 62020 Fiuminata, frazione Laverino.

49. Comune di Pievebovigliana, parrocchia di S. Giusto, sita in 62035 Pievebovigliana, frazione S. Maroto.

59. Comune di San Ginesio, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 62020 Piandipieca.

60. Comune di San Ginesio, parrocchia della SS. Annunziata, sita in 62026 San Ginesio.

66. Comune di Serravalle di Chienti, parrocchia del SS. Salvatore, sita in 62038 Serravalle di Chienti, frazione Acquapagana.

72. Comune di Visso, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 62039 Visso, frazione Fematre;

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti settantaquattro chiese parrocchiali:»;

nell'elenco di cui al citato art. 3 l'esatta denominazione e sede delle chiese parrocchiali ai numeri d'ordine 12, 14, 20, 22 e 25 è la seguente:

12. Comune di Camerino, chiesa parrocchiale SS. Crocifisso in Piampalente e Raggiano, sita in 62032 Camerino, frazione Piampalente.

14. Comune di Camerino, chiesa parrocchiale di S. Marcello, sita in 62032 Camerino, frazione S. Marcello.

20. Comune di Pievetorina, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Appennino di Pievetorina, sita in 62036 Pievetorina, frazione Appennino.

22. Comune di Pievetorina, chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano in Tazza, sita in 62036 Pievetorina, frazione Tazza.

25. Comune di San Ginesio, chiesa parrocchiale di S. Gregorio Magno in Cerreto di San Ginesio, sita in 62026 San Ginesio, frazione Cerreto;

l'elenco di cui al citato art. 3 è ulteriormente integrato come segue:

74. Comune di Visso (Macerata), chiesa parrocchiale di Sant'Antonio in Villa Sant'Antonio (detta anche «Chiesa di Sant'Antonio in Villa Sant'Antonio» e «Chiesa di S. Antonio di Visso»), sita in 62039 Visso, frazione Villa S. Antonio;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle settantaquattro chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti cinquantanove chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

nell'elenco di cui al citato art. 4 i rapporti successori ai numeri d'ordine 2, 5, 10, 12, 13, 14 e 17 sono rettificati come segue:

2. Comune di Apiro, alla chiesa parrocchiale di S. Urbano, sita in 62021 Apiro, per quanto concerne l'intero suo patrimonio succede la parrocchia dei Santi Urbano e Michele Arcangelo, sita in 62021 Apiro.

5. Comune di Camerino, alla chiesa parrocchiale SS. Crocifisso in Piampalente e Raggiano, sita in 62032 Camerino, frazione Piampalente, per quanto concerne l'intero suo patrimonio succede la parrocchia del SS. Crocefisso, sita in 62032 Camerino, frazione Piampalente.

10. Comune di Pievetorina, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 62036 Pievetorina, frazione Appennino, per quanto concerne l'intero suo patrimonio succede la parrocchia dei Santi Pietro e Oreste, sita in 62030 Casavecchia.

12. Comune di Pievetorina, alla chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano, sita in 62036 Pievetorina, frazione Tazza, per quanto concerne l'intero suo patrimonio succede la parrocchia dei Santi Pietro e Oreste, sita in 62030 Casavecchia.

13. Comune di San Ginesio, alla chiesa parrocchiale di S. Gregorio Magno, sita in 62026 San Ginesio, frazione Cerreto, per quanto concerne l'intero suo patrimonio succede la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 62020 Piandipieca.

14. Comune di San Ginesio, alla chiesa parrocchiale dell'Annunziata, sita in 62026 San Ginesio, per quanto concerne l'intero suo patrimonio succede la parrocchia della SS. Annunziata, sita in 62026 San Ginesio.

17. Comune di Serra S. Quirico, alla chiesa parrocchiale Madonna della Misericordia, con sede in 60048 Serra S. Quirico, per quanto concerne l'intero suo patrimonio succede la parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 60040 Sasso;

l'elenco di cui al citato art. 4 è ulteriormente integrato come segue:

59. Comune di Visso, alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio in Villa S. Antonio (detta anche «Chiesa di Sant'Antonio in Villa S. Antonio» e «Chiesa di S. Antonio di Visso»), sita in 62039 Visso, frazione Villa S. Antonio, per quanto concerne l'intero suo patrimonio succede la parrocchia dei Santi Andrea e Bartolomeo, sita in 62039 Visso, frazione Villa S. Antonio.

Roma, addì 26 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5191

DECRETO 26 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 20 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantasette parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sedici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Gaeta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantasette parrocchie costituite nella diocesi di Gaeta;

vennero dichiarate estinte sedici chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti diciassette chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

17. Minturno (Latina), chiesa parrocchiale di S. Biagio in Marina di Minturno;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle diciassette chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti tre chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

3. Minturno, alla chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in Marina di Minturno, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Biagio V. M., sita in Minturno.

Roma, addì 26 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5192

DECRETO 28 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 20 dicembre 1985 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trecentoquattordici parrocchie costituite nelle diocesi di Roma ed Ostia. Modificazione al decreto ministeriale 20 ottobre 1986 per la parte relativa al numero di sessantotto parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale della diocesi di Roma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentoquattordici parrocchie costituite nelle diocesi di Roma ed Ostia;

vennero dichiarate estinte sessantotto chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1987, con il quale venne rettificata la denominazione di tre parrocchie;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Roma;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nelle diocesi di Roma ed Ostia ne vennero omesse sedici, integra l'elenco stesso;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti trecentotrenta parrocchie costituite nelle diocesi di Roma ed Ostia, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 1 è integrato come segue:

315. Parrocchia S. Antonio a Circonvallazione Appia - 00179 Roma, Circonvallazione Appia, 146.

316. Parrocchia S. Giuseppe Moscati - 00173 Roma, località Cinecittà Est, via Libero Leonardi s.c.

317. Parrocchia S. Maddalena di Canossa - 00135 Roma, via Stazione di Ottavia, 70.

318. Parrocchia S. Giovanni della Croce - 00138 Roma, via Camerata Picena, 385.

319. Parrocchia S. Andrea Corsini - 00175 Roma, via Antonio F. Gori, 30.

320. Parrocchia S. Maria dell'Orazione - 00012 Guidonia, via Tito Livio, 23.

321. Parrocchia S. Enrico a Boccea - 00166 Roma, via Don C. Gnocchi s.c.

322. Parrocchia S. Benedetto Giuseppe Labre - 00139 Roma, via P. Carnabuci s.c.

323. Parrocchia S. Luisa de Marillac - 00126 Roma, via Agnello da Pisa s.c.

324. Parrocchia S. Gennaro - 00125 Roma, via Carpi s.c.

325. Parrocchia S. Maria Stella dell'Evangelizzazione - 00144 Roma, Torrino Sud, viale dell'Oceano Indiano s.c.

326. Parrocchia San Gaudenzio a Torre Nova - 00133 Roma, via di Torrenova s.c.

327. Parrocchia S. Silvestro Papa a Tor Tre Teste - 00155 Roma, via F. Tovaglieri s.c.

328. Parrocchia Santi Cirillo e Metodio - 00122 Roma, via Punta Salina s.c.

329. Parrocchia S. Anselmo alla Cecchignola - 00143 Roma, via Giovanni Lucente s.c.

330. Parrocchia S. Guglielmo al Laurentino - 00128 Roma, vicolo del Fosso di Vallerano s.c.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 20 ottobre 1986, richiamato in premessa il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le parrocchie di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1985 citato in narrativa ed al successivo decreto ministeriale in data 28 ottobre 1989, ad eccezione di quella indicata al numero d'ordine 230».

Roma, addì 28 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5193

DECRETO 28 ottobre 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 8 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Todi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Todi;

Visti i propri decreti in data 13 febbraio 1988 e 2 agosto 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1988 e dell'11 agosto 1988, con i quali il suddetto elenco venne rettificato ed integrato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica ed integra ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 8 agosto 1986 richiamato in premessa:

l'esatta denominazione e sede dei benefici di cui ai numeri d'ordine 2, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 29, 38, 44, 53, 57, 64, 65, 73, 78, 83, 90, 95 e 97 è la seguente:

PROVINCIA DI PERUGIA

Comune di Collazzone:

2. Prebenda parrocchiale di S. Vittorina in Assignano, nota anche come beneficio parrocchiale di Santa Vittorina in Assignano di Collazzone; 06050 Collazzone: Assignano.

Comune di Fratta Todina:

9. Prebenda parrocchiale di S. Savino in Fratta Todina, nota anche come beneficio parrocchiale di S. Savino; 06054 Fratta Todina.

Comune di Gualdo Cattaneo:

16. Prebenda parrocchiale di S. Maria del Popolo in Pozzo, nota anche quale beneficio di S. Michele

Arcangelo in Pozzo, oppure come beneficio parrocchiale di S. Maria del Popolo in Pozzo di Gualdo Cattaneo, o ancora come prebenda parrocchiale di Pozzo; 06035 Gualdo Cattaneo: Pozzo.

17. Prebenda della parrocchia arcipretale di San Terenziano, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Terenziano, oppure come beneficio parrocchiale di S. Terenziano in Gualdo Cattaneo; 06035 Gualdo Cattaneo: S. Terenziano.

18. Prebenda o beneficio parrocchiale di S. Pietro in Saragano; nota anche quale prebenda parrocchiale di Saragano, oppure come beneficio parrocchiale di S. Donato in Forcella di Saragano, o ancora come parrocchia di S. Donato in Forcella di Saragano; 06035 Gualdo Cattaneo: Saragano.

19. Prebenda parrocchiale di S. Giorgio in Torri, nota anche come prebenda parrocchiale di San Gregorio in Torri, oppure come prebenda parrocchiale di San Bartolomeo; 06035 Gualdo Cattaneo: Torri.

Comune di Massa Martana:

20. Prebenda parrocchiale di S. Felice in Massa Martana, nota anche come prebenda parrocchiale di Maria Santissima di Castro; 06056 Massa Martana.

24. Prebenda parrocchiale di S. Lorenzo in Montignano, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Giacomo Evangelista o come da rettifica in corso prebenda parrocchiale di S. Giovanni Evangelista in Montignano, o ancora come chiesa di S. Giovanni Evangelista in Montignano; 06056 Massa Martana: Montignano.

25. Prebenda parrocchiale di S. Maria in Viepri, nota anche quale prebenda parrocchiale di Viepri, ed anche abbazia della Natività in Viepri, o ancora come prebenda parrocchiale di S. Maria in Castelvecchio; 06056 Massa Martana: Viepri.

Comune di Todi:

29. Mensa vescovile della diocesi di Todi, nota anche come diocesi di Todi, con sede in 06059 Todi, via Paolo Rolli, 6.

38. Prebenda parrocchiale di S. Quirico in Todi, nota anche come beneficio parrocchiale di S. Quirico in Todi; 06059 Todi.

44. Prebenda parrocchiale di S. Maria in Montemarte di Casemasce, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in Montemarte in Casemasce, o ancora come parrocchia Casemasce; 06059 Todi: Casemasce.

53. Prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Izzalini di Todi, nota anche come beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo in Izzalini di Todi; 06059 Todi: Izzalini.

57. Prebenda parrocchiale di S. Salvatore in Montenero; 06059 Todi: Montenero.

64. Beneficio o prebenda parrocchiale di S. Leonardo in Pontecuti di Todi, nota anche come beneficio parrocchiale di S. Lorenzo in Pontecuti di Todi; 06059 Todi: Pontecuti.

65. Beneficio parrocchiale di S. Pietro De Cesis in Quadro, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Pietro in Canonica; 06059 Todi; Quadro.

PROVINCIA DI TERNI

Comune di Acquasparta:

73. Prebenda parrocchiale di S. Cecilia in Acquasparta, nota anche come cappella del SS. Sacramento, 05021 Acquasparta.

Comune di Avigliano Umbro:

78. Prebenda parrocchiale della SS.ma Trinità di Avigliano, nota anche quale cappellania Durastanti in Avigliano, nota anche quale cappellania Sensini in Avigliano, o ancora come prebenda parrocchiale di S. Maria in Avigliano; 05020 Avigliano Umbro.

Comune di Baschi:

83. Prebenda parrocchiale di S. Nicolò di Baschi, nota anche quale arcipretura di S. Nicolò in Baschi, nota anche quale beneficio di S. Giovanni Battista riunita alla prebenda parrocchiale di S. Nicola in Baschi, ed ancora nota quale prebenda parrocchiale Baschi dell'arcipretura di S. Nicolò, o ancora come altare in Baschi di San Gongino nella chiesa parrocchiale di Baschi, o ancora come altare in Baschi di San Longino nella chiesa parrocchiale di Baschi; 05023 Baschi.

Comune di Montecastrilli:

90. Prebenda parrocchiale di S. Nicolò in Montecastrilli, nota anche quale beneficio di S. Sebastiano, oppure come prebenda parrocchiale di S. Nicola; 05026 Montecastrilli.

95. Prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Quadrelli, nota anche come prebenda parrocchiale della SS. Annunziata in Quadrelli; 05026 Montecastrilli. Quadrelli.

Comune di Montecchio:

97. Prebenda parrocchiale di S. Biagio in Melezzole, nota anche come beneficio parrocchiale di San Biagio in Melezzole di Montecchio; 05020 Montecchio: Melezzole;

l'elenco dei benefici estintisi contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero è ulteriormente integrato come segue:

PROVINCIA DI PERUGIA

Comune di Todi:

110. Beneficio parrocchiale di S. Angelo in Todi, noto anche come beneficio di S. Angelo in Todi, oppure come beneficio di S. Angelo; 06059 Todi.

111. Beneficio parrocchiale di San Luca, noto anche come beneficio di San Luca nella Cattedrale, oppure come beneficio di San Luca; 06059 Todi.

112. Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo in Ponterio di Todi, oppure come prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo; 06059 Todi: Ponterio.

Roma, addì 28 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5216

DECRETO 28 ottobre 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello;

Visto il proprio decreto in data 3 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1989, con il quale il suddetto elenco venne rettificato ed integrato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di altri due benefici;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello; contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, l'esatta denominazione e sede dei benefici di cui ai numeri d'ordine 1 e 29 è la seguente:

1. Comune di Pitigliano, mensa vescovile della diocesi di Sovana-Pitigliano-Orbetello o mensa vescovile di Sovana-Pitigliano, o episcopio di Sovana, o palazzo abbaziale di Orbetello, o mensa abbaziale delle Tre Fontane, o comunque denominata, con sede in 58017 Pitigliano, piazza Fortezza Orsini.

29. Comune di Monte Argentario, beneficio parrocchiale di S. Stefano Protomartire in Porto S. Stefano, noto anche quale arcipretura di Porto S. Stefano, noto anche quale chiesa di S. Stefano, detto anche S. Stefano Protomartire, noto anche quale prebenda parrocchiale di Porto S. Stefano, noto anche quale ente parrocchiale di Porto S. Stefano, o ente parrocchia di S. Stefano, o comunque denominato, con sede in 58019 Porto S. Stefano.

Roma, addì 28 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5217

DECRETO 28 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 28 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Terni-Narni-Amelia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Terni-Narni-Amelia;

Visti i propri decreti in data 6 aprile 1987, 15 settembre 1988 e 17 maggio 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1987, del 21 settembre 1988 e del 29 maggio 1989 con i quali il suddetto elenco venne integrato e rettificato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Terni-Narni-Amelia contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è ulteriormente integrato come segue:

148. Comune di Guardea (Terni), «Arcipretura dei SS. Pietro e Cesareo», con sede in 05025 Guardea.

Roma, addì 28 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5218

DECRETO 28 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 6 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a otto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentacinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Urbania.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle otto parrocchie costituite nella diocesi di Urbania;

vennero dichiarate estinte trentacinque chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti trentasei chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Pesaro e Urbano:»

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

36. Comune di Urbania, chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, nota anche come Confraternita dello Spirito Santo, o anche quale chiesa dello Spirito Santo, con sede in 61049 Urbania, via Gerolamo Crescentini;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle trentasei chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti trentuno chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

31. Comune di Urbania, alla chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, nota anche quale Confraternita dello Spirito Santo, nota anche quale chiesa dello Spirito Santo, con sede in 61049 Urbania, via Gerolamo Crescentini, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Cristoforo M., sita in 61049 Urbania, via del Duomo.

Roma, addì 28 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5219

DECRETO 30 ottobre 1989.

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

«1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

2. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.»;

Visto il successivo art. 5, che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale:*

Vista la comunicazione dell'Unione:

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 1990, come segue:

tutti i sabati;

9-10-11 aprile: vigilia, 1° e 2° giorno di Pesach (Pasqua);

16-17 aprile: 7° ed 8° giorno di Pesach (Pasqua);

30-31 maggio: 1° e 2° giorno di Shavuoth (Pentecoste);

31 luglio: digiuno del 9 di Av.;

20-21 settembre: 1° e 2° giorno di Rosh Ha Shanà (Capodanno);

28-29 settembre: vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

4-5 ottobre: 1° e 2° giorno della Festa delle Capanne (Succoth);

10 ottobre: 7° giorno della Festa delle Capanne (Oshanà Rabbà);

11 ottobre: 8° giorno della Festa delle Capanne (Shemini Azzereth);

12 ottobre: Simhat Torà (Festa della Legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5220

DECRETO 30 ottobre 1989.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Teggiano-Policastro, di Nocera Inferiore-Sarno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno e Acerno, di Campagna, di Amalfi, di Cava, di Teggiano, di Policastro, di Nocera, di Sarno e di Badia di Cava, avente sede in Salerno, e ne venne approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, avente sede in Salerno;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni, avente sede in Amalfi (Salerno);

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Teggiano-Policastro, avente sede in Teggiano (Salerno);

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, avente sede in Nocera Inferiore (Salerno);

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni», avente sede in Badia di Cava de' Tirreni-Cava de' Tirreni (Salerno);

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1988, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Amalfi-Cava de' Tirreni, di Teggiano-Policastro, di Nocera Inferiore-Sarno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni», avente sede in Salerno e ne venne approvato lo statuto;

Visto il provvedimento in data 22 settembre 1989 con il quale i vescovi delle predette cinque diocesi sopprimono l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Amalfi-Cava de' Tirreni, di Teggiano-Policastro, di Nocera Inferiore-Sarno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni»;

Visto il provvedimento in data 22 settembre 1989 con il quale i vescovi delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Teggiano-Policastro, Nocera Inferiore-Sarno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni» erigono canonicamente nelle proprie diocesi l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero e ne approvano lo statuto;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Teggiano-Policastro, di Nocera Inferiore-Sarno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni», avente sede in Salerno.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente datato 22 settembre 1989 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Teggiano-Policastro, di Nocera Inferiore-Sarno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni», avente sede in Salerno, acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Amalfi-Cava de' Tirreni, di Teggiano-Policastro, di Nocera Inferiore-Sarno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni».

Art. 5.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi partecipanti.

Art. 6.

L'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Teggiano-Policastro, di Nocera Inferiore-Sarno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni», avente sede in Salerno, succede in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati di cui al precedente art. 5;

in parte all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Amalfi-Cava de' Tirreni, di Teggiano-Policastro, di Nocera Inferiore-Sarno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni».

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 7.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 30 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5221

DECRETO 30 ottobre 1989.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno e Acerno, di Campagna, di Amalfi, di Cava, di Teggiano, di Policastro, di Nocera, di Sarno e di Badia di Cava, avente sede in Salerno, e ne venne approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, avente sede in Salerno;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni, avente sede in Amalfi (Salerno);

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Teggiano-Policastro, avente sede in Teggiano (Salerno);

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, avente sede in Nocera Inferiore (Salerno);

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni», avente sede in Badia di Cava de' Tirreni-Cava de' Tirreni (Salerno);

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1988, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Amalfi-Cava de' Tirreni, di Teggiano-Policastro, di Nocera Inferiore-Sarno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni», avente sede in Salerno e ne venne approvato lo statuto;

Visto il provvedimento in data 22 settembre 1989 con il quale i vescovi delle predette cinque diocesi sopprimono l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Amalfi-Cava de' Tirreni, di Teggiano-Policastro, di Nocera Inferiore-Sarno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni»;

Visto il provvedimento in data 22 settembre 1989 con il quale il vescovo di Amalfi-Cava de' Tirreni erige canonicamente nella propria diocesi l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e ne approva lo statuto;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni, avente sede in Amalfi (Salerno).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente datato 22 settembre 1989 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni, avente sede in Amalfi (Salerno), acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Amalfi-Cava de' Tirreni, di Teggiano-Policastro, di Nocera Inferiore-Sarno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni».

Art. 5.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni.

Art. 6.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni, avente sede in Amalfi (Salerno), succede in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati di cui al precedente art. 5;

in parte all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Amalfi-Cava de' Tirreni, di Teggiano-Policastro, di Nocera Inferiore-Sarno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni».

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 7.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 30 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5222

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 1989.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi al pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1989 con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato, viene autorizzata, per le importazioni di caffè effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1989 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 ottobre 1989;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 ottobre 1989, il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste devono corrispondere, per il periodo successivo ai primi trenta giorni, è stabilito nella misura del 12,698 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-*quinquies* del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974:

«Art. 79. — *È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento diferito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.*

Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta gioni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87.

Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito: in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

— Il D.M. 20 febbraio 1989, concernente il pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quella di Trieste, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 16 marzo 1988.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale si veda nelle note alle premesse.

89A5230

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 ottobre 1989.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1989.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1988 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1989 dalle ditte debitamente autorizzate;

Vista l'istanza della ditta Laboratori MAG di Garbagnate Milanese con la quale è stata richiesta autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse la ditta Laboratori MAG, con sede in via Milano, 186, Garbagnate Milanese, è autorizzata a produrre per l'esportazione, nel corso dell'anno 1989, la seguente sostanza:

Amfepramone base kg 3.000.

Roma, addì 25 ottobre 1989

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

89A5229

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 ottobre 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 novembre-14 dicembre 1989, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 28 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 13 ottobre 1989, con il quale è stato fissato nella misura del 14,25 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1989;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1989, è pari al 13,70 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1989, è pari al 13,70 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1989, è pari al 14,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5183

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO 13 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 aprile 1988;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

I vigenti articoli dal 564 al 568 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, sono soppressi.

Art. 2.

I vigenti articoli dal 660 al 665 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in neurofisiologia clinica che muta la propria denominazione in quella di neurofisiopatologia, sono soppressi.

Art. 3

Dopo l'art. 583 e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole sopracitate.

Scuola di specializzazione
in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 584. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di preparare laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'Amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;
b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale;
c) le esigenze di natura medico-legale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;
d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale e delle assicurazioni ad indirizzo di «medicina legale e delle assicurazioni».

Art. 585. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 586. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, quest'ultima limitatamente alle discipline giuridiche.

Art. 587. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 588. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medicina legale generale;
b) diagnostica medico-legale;
c) patologia medico-legale;
d) medicina assicurativa e pensionistica;
e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale (SSN) e medicina sociale;
f) criminologia e psicopatologia forense;
g) tossicologia forense.

Art. 589. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medicina legale generale:
medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

b) Diagnostica medico-legale:
tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
tanatologia medico-legale;
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
semeiotica e diagnostica medico-legale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.

c) Patologia medico-legale:
patologia medico-legale I;
patologia medico-legale II.

d) Medicina assicurativa e pensionistica:
medicina legale e delle assicurazioni I;
medicina legale e delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.

e) Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale:
medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

f) Criminologia e psicopatologia forense:
psicopatologia forense;
criminologia.

g) Tossicologia forense:
tossicologia forense I.

Art. 590. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Medicina legale generale (ore 125):

medicina legale generale e metodologica	ore	75
elementi di diritto pubblico	»	25
elementi di diritto privato	»	25

Diagnostica medico-legale (ore 175):
semeiotica e diagnostica medico-legale ore 50
tanatologia medico-legale....... » 100
tecnica e diagnostica anatomo-patologica....................... » 25

Patologia medico-legale (ore 100):
patologia medico-legale I....... » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina legale generale (ore 50):
medicina legale penalistica I..... ore 50

Diagnostica medico-legale (ore 150):
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali................... » 100
tecniche di laboratorio .... » 50

Patologia medico-legale (ore 100):
patologia medico-legale II ...... » 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
medicina legale delle assicurazioni I » 50

Tossicologia forense (ore 50):
tossicologia forense .... » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Medicina legale generale (ore 120):
medicina legale civilistica e canonistica....................... ore 100
medicina legale militare........ » 20

Diagnostica medico-legale (ore 180):
identificazione personale e indagini di sopralluogo.................. » 100
emogenetica forense.......... » 80

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
medicina legale e delle assicurazioni II » 50

Medicina del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 50):
medicina del lavoro.......... » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Medicina legale generale (ore 100):
deontologia medica e legislazione sanitaria .... ore 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
pensionistica privilegiata .... » 50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 150):
medicina legale del Servizio sanitario nazionale.................... » 80
medicina sociale............. » 50
organizzazione, programmazione e informatica sanitaria .... » 20

Criminologia e psicopatologia forense (ore 100):
psicopatologia forense......... ore 50
criminologia .... » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 591. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 592 *(Norme transitorie)*. — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 593. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in neurofisiopatologia

Art. 594. — È istituita la scuola di specializzazione in neurofisiopatologia presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi di neurofisiopatologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurofisiopatologia (sinonimo: neurofisiologia clinica).

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurofisiopatologia.

Art. 595. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzanti.

Art. 596. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria con il contributo delle strutture della clinica neurologica.

Art. 597. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 598. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area morfologico-funzionale;

b) area tecnologica e diagnostico-metodologica;

c) area farmacologico-terapeutica;

d) area clinico-applicativa.

Art. 599. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area morfologico-funzionale:
neuroanatomia;
neurochimica;
neurofisiologia;
neurogenetica;
neuropatologia.

b) Area tecnologica e diagnostico-metodologica:
fisica ed elettronica biomedica;
informatica biomedica;
tecniche di registrazione e analisi dei segnali biofisici;
tecniche di analisi automatica dei segnali elettrofisiologici;
tecniche di monitoraggio elettrofisiologico;
tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica biomedica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
esplorazione funzionale degli stati di coscienza;
neuropsicologia.

c) Area farmacologico-terapeutica:
neuropsicofarmacologia;
neuroriabilitazione;
farmacologia clinica.

d) Area clinico-applicativa:
clinica neurologica;
clinica psichiatrica;
clinica neurochirurgica e neurotraumatologica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsichiatria geriatrica;
neurofisiopatologia;
fisiopatologia del sistema nervoso vegetativo;
medicina legale;
medicina del lavoro;
neuropsichiatria d'urgenza;
neurooftalmologia;
otoneurologia;
patologia speciale neurologica;
psicologia medica.

Art. 600. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area morfologico-funzionale (ore 130):
neuroanatomia I . . . . ore 30
neurochimica . . . . » 30
neurofisiologia I . . . . » 50
neurogenetica . . . . » 20

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 180):
biometria e statistica medica . . . . . » 30
fisica ed elettronica biomedica I . . » 60
informatica biomedica I . . . . » 60
tecniche di registrazione e analisi di segnali biofisici I . . . . » 30

Area farmacologico-terapeutica (ore 90):
neuropsicofarmacologia . . . . » 30
neuroriabilitazione . . . . » 30
farmacologia clinica . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area morfologico-funzionale (ore 130):
neuroanatomia II . . . . ore 30
neurofisiologia II . . . . » 50
neuropatologia . . . . » 50

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 180):
fisica ed elettronica biomedica II . . » 40
informatica biomedica II . . . . » 30
neuropsicologia . . . . » 30
neuroradiologia e neuroimmagini . . » 50
tecniche di registrazione e analisi dei segnali biofisici II . . . . » 30

Area clinico-applicativa (ore 90):
patologia speciale neurologica . . . . » 30
psicologia medica . . . . » 30
medicina del lavoro . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 160):
elettroencefalografia e tecniche correlate I . . . . ore 80
elettromiografia e tecniche correlate I » 80

Area clinico applicativa (ore 240):
clinica neurologica . . . . » 40
clinica psichiatrica . . . . » 20
clinica neurochirurgica e neurotraumatologica . . . . » 30

neurofisiopatologia I	ore	80
neuropsichiatria geriatrica	»	20
neuropsichiatria infantile	»	20
neuroftalmologia	»	15
otoneurologia	»	15

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 260):

elettroencefalografia e tecniche correlate II	ore	80
elettromiografia e tecniche correlate II	»	80
esplorazione funzionale degli stati di coscienza	»	25
tecniche di analisi automatica dei segnali elettrofisiologici	»	25
tecniche di monitoraggio elettrofisiologico	»	25
tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso	»	25

Area clinico-applicativa (ore 140):

fisiopatologia del sistema nervoso vegetativo	»	20
neurofisiopatologia II	»	80
medicina legale	»	20
neuropsichiatria d'urgenza	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 601. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

neurochimica;

neurofarmacologia;

neurofisopatologia (neurofisiologia clinica);

neuropsicologia;

neuroradiologia;

neuroriabilitazione;

rianimazione e terapia intensiva;

reparti di degenza ed ambulatori di neurologia, neurochirurgia psichiatrica, neuropsichiatria infantile e specialità affini.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 602 *(Norme transitorie)*. — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 603. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 13 settembre 1989

Il rettore: SCHMID

89A5196

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO 6 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di architettura in data 15 giugno 1988, dal senato accademico in data 18 luglio 1988 e dal consiglio di amministrazione in data 26 luglio 1988;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 18 febbraio 1989 e 20 maggio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 573 e 580, relativi alla scuola di perfezionamento in architettura del paesaggio e in documentazione sui centri storici, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 565 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in architettura dei giardini, progettazione e assetto del paesaggio.

Scuola di specializzazione in architettura dei giardini progettazione e assetto del paesaggio

Art. 566. — È istituita la scuola di specializzazione in architettura dei giardini, progettazione e assetto del paesaggio presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di condurre ad una specifica formazione critica e professionale integrativa di quella fornita dai corsi di laurea esistenti e di far conseguire una più vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per le sistemazioni paesistiche e per la progettazione dei parchi e dei giardini.

La scuola conferisce il diploma di specialista in architettura dei giardini, progettazione e assetto del paesaggio.

Art. 567. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento e trecento ore max di attività pratiche guidiate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso per un totale di settantacinque specializzandi.

Il consiglio dei docenti può decidere di anno in anno di variare il numero dei posti e la eventuale percentuale di specializzandi stranieri che possono essere accettati, secondo il secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 568. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola di facoltà di architettura.

Art. 569. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura e in ingegneria civile.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso le università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 570. — Le materie fondamentali di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Area storico-geografica:

storia del paesaggio;
storia dell'arte dei giardini.

Area fisico-naturalistica:

elementi di botanica sistematica.

Area dei metodi di analisi e rappresentazione:

analisi fisionomica del territorio.

Area legislativa, normativa, estimativa:

legislazione dell'ambiente e del paesaggio, normative urbanistiche.

Area progettuale:

architettura dei giardini I.

2° Anno:

Area storico-geografica:

geografia antropica.

Area fisico-naturalistica:

geobotanica;
geologia applicata, idrologia, pedologia.

Area dei metodi di analisi e rappresentazione:

fotointerpretazione.

Area legislativa, normativa, estimativa:

fattibilità e compatibilità delle trasformazioni del territorio.

Area progettuale:

progettazione e assetto del paesaggio.

3° Anno:

Area progettuale:

tecnologie di costruzione per le aree verdi;
pianificazione paesistico-territoriale.

Elenco corsi opzionali.

Area storico-geografica:

storia delle città e del territorio;
storia della critica e della letteratura architettonica;
antropologia culturale;
iconologia, iconografia del giardino e del paesaggio.

Area fisico-naturalistica:

ecologia del paesaggio;
geografia fisica;
floricultura e arboricultura;
patologia vegetale;
conservazione del suolo.

Area dei metodi di analisi e rappresentazione:

cartografia tematica;
topografia e rilievo.

Area legislativa, normativa, estimativa:

estimo manutenzione e gestione dei giardini e dei parchi.

Area progettuale:

architettura dei giardini II;
progettazione di attrezzature e impianti speciali;
restauro del giardino storico;
infrastrutturazione del territorio.

Art. 571. — Lo specializzando è tenuto a seguire almeno sedici insegnamenti così suddivisi: sei al primo anno, sei al secondo anno, quattro al terzo anno, sulla base di un piano di formazione presentato al primo anno e approvato dal consiglio della scuola. I corsi sono semestrali.

Le discipline sono elencate nella tabella di cui all'art. 570 della quale si deve attingere nel modo seguente: tre discipline dall'area storico-geografica; quattro discipline dall'area fisico-naturalistica; due discipline dall'area dei metodi di rappresentazione; due discipline dall'area legislativa, normativa, estimativa; cinque discipline dall'area progettuale.

Le attività tecnico-pratiche consistono in esercitazioni sul campo, rilievi, analisi e fotointerpretazioni delle aree scelte, elaborazione di studi di fattibilità e di progetti ai vari livelli di approfondimento fino al dettaglio esecutivo. Il consiglio della scuola potrà sostituire parte di queste attività con soggiorni di studio all'estero presso strutture particolarmente qualificate nel settore.

Art. 572. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 573. — Come previsto all'art. 3 della normativa generale, il bando di concorso di ammissione alla scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli ed i programmi d'esame.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 6 ottobre 1989

Il rettore

89A5214

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO 9 ottobre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 1 della legge 31 ottobre 1981, n. 615;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di ingegneria nella seduta del 19 gennaio 1989;

Vista la delibera del senato accademico n. 8 del 10 febbraio 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 152 del 27 febbraio 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 250, relativo all'elenco degli insegnamenti a scelta degli studenti iscritti alla facoltà di ingegneria, viene inserito l'insegnamento di istituzioni di diritto pubblico e privato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 9 ottobre 1989

Il rettore: CILIBERTO

89A5215

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Milano dall'ambito territoriale n. 7, individuata con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del raddoppio del ponte sul fiume Lambro settentrionale e allargamento rampe in via A. Correlli, da parte del comune di Milano. (Deliberazione n. IV/45824).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'assessore ai servizi lavori pubblici del comune di Milano, per la realizzazione di raddoppio del ponte ecc. su area ubicata nel comune di Milano, mapp. 139,78, 23 (parziali) fogli 361, 362 sottoposta a vincolo paesaggistico in formza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 7, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici», consistenti in adeguamento dell'esistente manufatto alle attuali esigenze viabilistiche in quanto la via Corelli ponendosi quale prosecuzione nell'ambito di Milano della strada provinciale Rivoltana, rappresenta tutt'ora una importante arteria di penetrazione, nonostante lo sviluppo della rete stradale circostante;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» ad essa sottesi, in quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione che l'intervento proposto si pone in un'ottica di conservazione attiva dell'area compresa nell'ambito territoriale in questione;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri della proposta di piano territoriale paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatti, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dell'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 7, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa l'area ubicata in comune di Milano, mapp. 139 (parz.), 78 (parz.), 23 (parz.) fogli 361, 362 dall'ambito territoriale n. 7 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 7, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Milano copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 1° agosto 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A5223

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Albavilla, comune censuario di Villa Albese del comune di Albavilla, limitatamente alla parte interessata dal percorso più m 3 a monte ed a valle dello stesso, dall'ambito territoriale n. 5, individuata con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di manutenzione straordinaria e miglioramento dell'itinerario turistico-escursionistico collegante la baita Patrizi in comune di Albavilla con la capanna San Pietro in comune di Faggeto Lario, da parte della comunità montana Triangolo Lariano. (Deliberazione n. IV/45825).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana Triangolo Lariano per la realizzazione di manutenzione straordinaria e miglioramento dell'itinerario turistico-escursionistico collegante la baia Patrizi in comune di Albavilla con la capanna San Pietro in comune di Faggeto Lario, su area ubicata in comune di Albavilla, mappali 1, 46 e 47, foglio 1, mappale 48, fogli 1 e 4, mappali 103, 106, 107, 108, 110 e 112, foglio 4, mappali 111, 1528 e 1626, fogli 4 e 5, comune censuario di Villa Albese in comune di Albavilla, limitatamente alla parte interessata dal percorso più m 3 a monte ed a valle dello stesso, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 29 aprile 1971 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *g)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, visto che l'itinerario in questione è l'unica via attraverso la quale accedere in un vasto ambito territoriale con mezzi di servizio per l'effettuazione di interventi antincendio e di pronto soccorso in caso di incidenti ad escursionisti;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della scarsa incidenza paesistica delle opere che non compromettono i valori e gli aspetti ambientali dei siti interessati;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale propri del piano paesistico, consistenti in caratteri geomorfologici di grande dimensione, assenza di significative presenze antropiche;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Albavilla, mappali 1, 46 e 47, foglio 1, mappale 48, fogli 1 e 4, mappali 103, 106, 107, 108, 110 e 112, foglio 4, mappali 111, 1528 e 1626, fogli 4 e 5, comune censuario di Villa Albese in comune di Albavilla, limitatamente alla parte interessata dal percorso più m 3 a monte ed a valle dello stesso, dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Albavilla copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 1° agosto 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A5224

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuata con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto telefonico da parte della S.I.P. - agenzia di Sondrio. (Deliberazione n. IV/45827).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla S.I.P. - agenzia di Sondrio, per la realizzazione di un impianto telefonico su area ubicata nel comune di Livigno, mappale 2, 15 e 16, foglio 66, mappali 11, 28, 26, 24, 29, 6, 14, 2 e 3, foglio 64, mappali 25, 19, 23, 17, 27 e 21, foglio 62, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 7 luglio 1960, *Gazzetta Ufficiale* n. 180, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e art. 1, primo comma, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la nota n. 1832/12A3 Gab. della prefettura di Sondrio in data 16 marzo 1989 con la quale si dichiara la particolare rilevanza pubblica dell'opera in oggetto;

Riconosciuto, anche in base all'attestazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nella necessità indispensabile di collegamenti telefonici con la caserma della Guardia di finanza in località Forcola di Livigno;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, in quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto paesaggistico dell'impianto telefonico;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dell'opera in oggetto dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno, mappali 2, 15 e 16, foglio 66, mappali 11, 28, 26, 24, 29, 6, 14, 2 e 3, foglio 64, mappali 25, 19, 23, 17, 27 e 21, foglio 62, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria. ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 1° agosto 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A5225

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo dello Stato tunisino ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1989, registro n. 20 Esteri, foglio n. 56, il Governo dello Stato tunisino viene autorizzato ad accettare in donazione la proprietà immobiliare sita in Roma, località «Spizzichino», via Giulio Galli n. 33, da destinare a residenza dell'ambasciatore di Tunisia presso lo Stato italiano.

89A5226

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 12 settembre 1989, n. 317, recante: «Modifica della disciplina della custodia cautelare».

Il decreto-legge 12 settembre 1989, n. 317, recante: «Modifica della disciplina della custodia cautelare» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 14 settembre 1989.

89A5260

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale n. 1/4660 del 18 settembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Corteolona (Pavia) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 125.379.210 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 130.210.000 iscritto a ruolo a nome Garbin Mario.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4661 del 18 settembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Bereguardo (Pavia) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 106.302.270 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 109.050.332 iscritto a ruolo a nome De Michele Antonio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4662 del 18 settembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) è concessa dilazone, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 341.760.240 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 345.317.000 iscritto a ruolo a nome S.r.l. Pro.Co.Mi. e Carlin Giannino.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/5110 del 18 settembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Oristano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.552.488.700 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 9.027.326.000 iscritto a ruolo a nome della ditta Cos.Me. S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Oristano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/5288 del 21 settembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Torrecuso (Benevento) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 528.779.400 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 550.066.998 iscritto a nome della S.p.a. Oleificio Procaccini e Iannella Raffaele.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Benevento darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A5205

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(c.m. 411100892660) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. L. 1.000